

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2000816**  
Data: **20/01/2016**

Oggetto: **utilizzo denaro contante - specifiche**  
Allegati: **1. "FAQ" sito Ministero delle Finanze**

## UTILIZZO DENARO CONTANTE – SPECIFICHE

Gentile Associato,

Facendo seguito alla nostra comunicazione n. **2000316 del 05/01/2016** ci sembra opportuno riportare la **circolare 2015813 del 03/12/2013** con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016.

Com'è noto, l'art. 49 del Dlgs n. 231/2007 vieta "il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a **qualsiasi titolo** tra **soggetti diversi**, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a euro tremila**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di, banche, Poste Italiane s.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento...".

Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce. Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dal Dipartimento del Tesoro (MEF), si forniscono le seguenti precisazioni:

- **in caso di cessioni di beni o pagamento di servizi per importo pari o superiore ad euro mille, è possibile effettuare il pagamento fino ad euro 2.999,99 in denaro contante ed il resto mediante strumento tracciabile. (Si veda la risposta n. 5 alle "FAQ" a pag. 3 dell'allegato)**

**Ciò significa che, in caso di vincita di importo pari o superiore ad euro 3.000,00 al cliente può essere corrisposta parte della vincita in contante (purché di importo inferiore ad euro 3.000,00) ed il resto mediante assegno;**

- la soglia di **tremila** euro non si applica ai versamenti e prelievi allo sportello bancario; è quindi possibile effettuare dal proprio conto corrente prelievi e versamenti in misura pari o superiore ad euro **tremila**, senza incorrere in sanzioni. In tal caso, infatti, manca il presupposto fondamentale del trasferimento, in quanto la quantità di denaro rimane a disposizione sempre del medesimo soggetto;
- non sussiste violazione nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti effettuati in contante sia connaturata all'operazione stessa (ad esempio contratto di somministrazione) o sia la conseguenza di un preventivo accordo contrattuale tra le parti (ad esempio pagamento rateale); i singoli pagamenti in contanti devono comunque essere di importo non superiore ad euro **2.999,99**;
- può rappresentare "operazione frazionata" il pagamento di stipendi ai propri dipendenti effettuato in contanti con due acconti nello stesso mese, ciascuno di importo inferiore alla soglia di legge; gli stipendi, infatti, sono generalmente pagati in un'unica soluzione e sussiste il rischio che il comportamento descritto venga interpretato come "frazionamento" dell'operazione effettuato allo scopo di aggirare la soglia prevista per l'utilizzo del denaro contante.

Si ricorda che rientra nel potere dell'Amministrazione valutare caso per caso se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto posto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007.

Si evidenzia che, la normativa per gli assegni bancari e postali è rimasta invariata nella parte in cui è imposta la clausola di non trasferibilità, oltre all'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00. Idem per i libretti di deposito bancari o postali, il cui saldo non può essere superiore ad Euro 1.000,00.

Si ricorda che le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, oppure dal 5% al 40% dell'importo trasferito nel caso di importi superiori ad euro 50.000,00 (la sanzione non può comunque essere inferiore nel minimo ad euro 3.000,00).

In caso di violazione del limite al saldo dei libretti al portatore, la pena va dal "30% al 40% del saldo del libretto al portatore"; per saldi superiori ad Euro 1.000,00 ma inferiori ad Euro 3.000,00, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Distinti saluti.

Per **A.GI.SCO.**  
**Studio Bondavalli**